

PLENUM 16 DICEMBRE 2008

nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, sia nell'esercizio delle sue funzioni di controllo, ad una Pubblica Amministrazione.

Resta impregiudicata, ovviamente, la valutazione dell'istanza di accesso in questione da parte del Comune di Milano, cui la Banca potrà indirizzare la sua richiesta, essendo tale Ente locale il soggetto da cui provengono i documenti impropriamente richiesti alla Corte dei Conti.

PLENUM 16 DICEMBRE 2008

Sig.ra
Associazione “.....”
.....

e, p.c. Comune di Gorizia
Piazza del Municipio, 1
34170 Gorizia

Oggetto: Associazione “.....” di Gorizia: accesso a dati di interesse ambientale.

Con e-mail del 5 novembre scorso l'Associazione “.....” di Gorizia ha chiesto di conoscere se essa, in quanto portatrice di interessi diffusi, debba ritenersi legittimata - ai sensi dell'art. 23 della legge n. 241/90 - ad accedere ai documenti amministrativi ed alle informazioni relativi ai “proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti (voce CTR del metodo normalizzato stabilito dal d.P.R. n. 158/1999), dati che – si afferma – il Comune di Gorizia non avrebbe mai ricevuto dalla Società partecipata che gestisce il settore rifiuti.

Al riguardo si fa presente che ai sensi del citato art. 23 e dell'art. 2, comma 2, del relativo regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, il diritto d'accesso “si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione”; e quindi non può avere ingresso nel caso in esame, dal momento che la stessa richiedente dichiara che il Comune di Gorizia non ha alcuna informazione sui proventi in questione, in quanto mai forniti dalla Società, e che i relativi ricavi vengono “scalati direttamente nelle fatture delle ditte appaltatrici del servizio” (e quindi, di fatto, resterebbero ignoti nel loro specifico importo).

Si osserva peraltro che i dati e le informazioni richiesti, se in possesso dell'Amministrazione, dovrebbero ritenersi accessibili anche se non costituenti un “documento amministrativo” nel senso tecnico stabilito dall'art. 22, comma 1, d), della legge n. 241/90. Infatti il caso in esame rientrerebbe nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 1, n. 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195, che disciplina l'accesso del pubblico all'informazione ambientale, trattandosi appunto di “informazione disponibile concernente.... le misure, anche amministrative.... e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente.... e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi”.

La Commissione, infine, non può esimersi dal rilevare che, se quanto dichiarato dalla richiedente fosse esatto, il comportamento della Società partecipata non potrebbe ritenersi rispondente al principio generale di trasparenza, che – ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge - costituisce una finalità essenziale del diritto d'accesso; ciò perché indicare in uno stesso importo indifferenziato la somma algebrica di partite attive e passive determina – di fatto – l'impossibilità di conoscere con esattezza l'importo delle une e delle altre, e quindi non può ritenersi conforme ai principi di una corretta contabilità.

Ritiene pertanto la Commissione che il presente parere vada comunicato anche al Comune di Gorizia.

PLENUM 16 DICEMBRE 2008

Sig.

.....

Oggetto: Ministero dell'economia e delle finanze: tabelle di distribuzione dei compensi accessori - Accessibilità.

Con nota del 23 ottobre 2008 il Sig., dipendente CIS del Ministero dell'economia e finanze in servizio presso la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, ha fatto presente che nel suo ufficio il dirigente non permette ai dipendenti di accedere alle tabelle di distribuzione dei compensi accessori (straordinario e fondo unico di amministrazione), motivando il diniego con l'esigenza di tutelare la privacy degli altri interessati; ed ha chiesto a questa Commissione se tale diniego sia conforme alla disciplina dell'accesso dettata dalla legge n. 241/90.

Al riguardo la Commissione fa presente che, a norma dell'art. 22, comma 2, della legge citata, l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, "costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorirne la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione".

Ne deriva che, salvo tassative eccezioni stabilite a livello legislativo o regolamentare, il diritto d'accesso non può essere escluso, come positivamente affermato dal successivo comma 3 dell'art. 22.

Ora nel caso in esame il dirigente ha evidentemente inteso applicare l'art. 24, comma 6, d), che in deroga all'indicato principio generale consente di sottrarre all'accesso i documenti che "riguardino la vita privata o la riservatezza di persone", con particolare riferimento a vari interessi tra cui quelli "professionale" e "finanziario".

Ma nel caso in esame tale deroga non potrebbe ritenersi giustificata.

In primo luogo la distribuzione dei compensi accessori costituisce un procedimento d'ufficio che ha per destinatari la generalità dei dipendenti ed al quale quindi potenzialmente partecipa tutto il personale. Di conseguenza, trattandosi di partecipazione infraprocedimentale ex art. 10 della legge n. 241/90, non può escludersi il diritto degli interessati di accedere all'atto conclusivo del procedimento.

In secondo luogo il procedimento in questione è fondato in sostanza su una valutazione di merito comparativo dell'impegno e della produttività dei singoli dipendenti, e quindi – in pratica – su una procedura selettiva che vede i partecipanti in posizione di naturale competizione; il che comporta che, analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa e di questa Commissione in materia di procedimenti concorsuali, la partecipazione alla procedura rende ex se accessibili le determinazioni adottate dall'Amministrazione nei confronti degli altri partecipanti.

Infine sarebbe palesemente illogico che il procedimento si dovesse concludesse senza che il singolo percipiente avesse la possibilità di conoscere la misura in cui in cui è stata valutata la collaborazione e la produttività degli altri dipendenti, e quindi senza poter desumere in base a quale valutazione è stata determinata la misura dei compensi a lui attribuiti e senza poter fare utile riferimento ai comportamenti degli altri dipendenti. Se ciò accadesse non soltanto verrebbe disattesa una delle finalità istituzionali delle competenze accessorie, che è quella di incentivare i comportamenti collaborativi e la produttività, ma anche verrebbero appannate le più generali finalità di trasparenza e di

PLENUM 16 DICEMBRE 2008

imparzialità, che il citato art. 22, comma 2, correla strettamente tra loro e che i pubblici uffici sono tenuti ad assicurare ai sensi dell'art. 97 della Costituzione.

Si esprime pertanto il parere che le tabelle in questione siano accessibili.

PLENUM 16 DICEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica militare.**Fatto**

Il signor, dipendente in servizio presso l'Ufficio Comando del 16° Stormo P.F. dell'Aeronautica militare, in data 30.6.2008 chiedeva l'accesso agli atti inerenti la denuncia inviata all'Ufficio da parte di un altro dipendente, il signor, in ordine ad un alterco intercorso tra quest'ultimo ed il ricorrente in data 18.5.2008.

A seguito del differimento dell'accesso disposto dal Comandante in data 11.7.2008, il signor, in data 8.9.2008, reiterava la propria istanza di accesso.

L'Ufficio, con nota del 24.10.2008, negava l'accesso richiesto dal signor sul rilievo della non esercitabilità dell'accesso agli atti riconducibili all'attività di diritto privato della P.A.

Il signor, con ricorso del 20.11.2008, adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso a tutta la documentazione inerente l'episodio del 18.5.2008 in possesso dell'Ufficio Comando 16° stormo P.F. dell'aeronautica Militare.

Diritto

Il ricorso è manifestamente fondato.

In primo luogo non è condivisibile l'assunto dell'Amministrazione secondo il quale l'istanza di accesso in questione concernebbe atti riconducibili all'attività di diritto privato, poiché si tratta di un'istanza diretta ad ottenere copia di documenti relativi ad un episodio che potrebbe determinare l'attivazione della potestà disciplinare dell'amministrazione nei confronti dei due dipendenti coinvolti nell'alterco verificatosi in data 18.5.2008.

Ma anche a voler accedere alla singolare qualificazione giuridica dell'attività cui sono riconducibili gli atti in questione prospettata dall'amministrazione, si deve escludere che se ne possa trarre la conclusione della non esercitabilità del diritto di accesso.

L'art. 22, comma 1, lettera d) annovera espressamente tra i documenti nei cui confronti è esercitabile il diritto di accesso, anche quelli relativi ad attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

In considerazione dell'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso dei documenti richiesti dal ricorrente, per la tutela dei propri diritti, il diniego dell'accesso opposto dall'Amministrazione è assolutamente ingiustificato.

PQM

PLENUM 16 DICEMBRE 2008

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso alla luce delle suseposte considerazioni.

PLENUM 16 DICEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Nucleo Polizia tributaria di Catanzaro.**Fatto**

Il signor quale legale rappresentante della XXX sas e della YYY s.r.l., in data 16.9.2008, inoltrava al Comando del Nucleo Polizia tributaria di Catanzaro istanza di accesso ad esposti anonimi e a denunce sottoscritte presentati nei suoi confronti e delle società da lui rappresentate, custodite agli atti del Nucleo Polizia tributaria di Catanzaro, al fine di tutelare gli interessi dell'istante nonché delle società da questi rappresentate.

Il Comando della Guardia di Finanza con nota del 21.10.2008 negava l'accesso richiesto sulla base del richiamo della disciplina dettata dalla legge n. 241/90 e dal regolamento del Ministero delle Finanze adottato con D.M. n. 603/1996 e dal d.P.R. n. 352/1992. In particolare l'Amministrazione negava, nel caso di specie, la possibilità di esercitare il diritto di accesso nei confronti della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del d.P.R. n. 352/1992, tale Corpo non essendo competente a formare o a detenere stabilmente l'atto conclusivo del procedimento tributario attivato dalla Guardia di Finanza, da individuarsi nell'avviso di accertamento.

Con ricorso del 19.11.2008 il signor adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

Diritto

La Commissione ritiene di non poter condividere l'assunto del ricorrente secondo il quale le argomentazioni sulle quali si fonda il diniego dell'accesso opposto dall'Amministrazione, nella parte in cui fanno riferimento alle categorie di documenti per i quali è escluso l'accesso ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/90 e dell'art. 4 comma 1, lett. d) ed i) del D.M. n. 603/1996, sono infondate.

In particolare si osserva che il diniego di accesso a tali documenti è assolutamente in linea con la previsione di cui all'art. 4, comma 1), lettera d) del predetto D.M., a norma del quale, per esigenze attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione ed alla repressione della criminalità, è esclusa, tra l'altro, l'accessibilità agli atti ed ai documenti attinenti alle informazioni fornite dalle fonti confidenziali, individuate o anonime, nonché contenute in esposti da chiunque inoltrati.

Ne consegue, pertanto, l'insussistenza del diritto di accesso fatto valere dal ricorrente.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

PLENUM 16 DICEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze.**Fatto**

Il signor, dipendente statale in servizio presso la segreteria della commissione tributaria provinciale di Taranto, in data 9.5.2008, chiedeva al direttore della predetta Segreteria di poter accedere alla relazione con note concernenti la propria attività lavorativa. La Direzione della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Taranto rigettava la predetta istanza, confermando la presenza di nota a verbale sindacale, la quale descriveva l'attività lavorativa di ciascun dipendente e facendo presente di averla inoltrata al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In data 1.10.2008, il ricorrente inoltrava al Ministero dell'Economia e delle Finanze istanza di accesso alla nota a verbale per la specifica della distribuzione del budget d'ufficio 2006-2007 aente protocollo n. 1882/2008 ed inviata dalla Direzione della segreteria della Commissione Tributaria provinciale di Taranto al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ufficio amministrazione delle Risorse. In data 5.11.2008 il Ministero dell'Economia e delle Finanze inviava gli allegati alla nota n. 1882/08.

In data 12.11.2008 il signor, assumendo che la sua istanza di accesso non era stata integralmente soddisfatta, ricorreva dinanzi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere la copia integrale della nota a verbale per la specifica della distribuzione del budget d'ufficio 2006-2007, aente protocollo n. 1882/08, per l'eventuale tutela dei suoi diritti nelle sedi competenti.

Diritto

Successivamente alla proposizione del ricorso del sig., con nota del 5.12.2008, il Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze Ufficio Amministrazione delle Risorse- Area IV, ha invitato il Direttore della Commissione tributaria provinciale di Taranto a voler provvedere al rilascio di quanto richiesto dal sig.

Pertanto si deve ritenere cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

PLENUM 16 DICEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale di**Fatto**

La signora, assistente amministrativo, tecnico ausiliario (A.T.A.) in servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale di, in data 17.9.08, avendo interesse a controllare la correttezza della determinazione del suo compenso F.I.S. previsto dalla contrattazione d'Istituto per l'anno 2007/2008, chiedeva di avere copia di tale contrattazione.

Con nota del 25.10.2008 l'Amministrazione rappresentava che la contrattazione cui si riferiva l'istanza di accesso era stata visionata dalla signora ed era stata rimessa all'albo in data 20.10.2008.

Con ricorso datato 10 novembre 2008 la signora adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, dolendosi di non avere ancora ottenuto copia del documento richiesto.

Diritto

Non vi è dubbio che la ricorrente, interessata a verificare la correttezza della determinazione del compenso F.I.S. corrispostogli dall'Amministrazione, al fine di segnalare eventuali errori, vanti un interesse diretto, concreto ed attuale, ad accedere alla contrattazione d'Istituto 2007/2008.

Il diniego dell'accesso al documento in questione mediante estrazione di copia opposto dall'Amministrazione è assolutamente ingiustificato, alla stregua di quanto inequivocabilmente previsto dall'art. 25, comma 1 della legge n. 241/90 che garantisce la possibilità di esercitare il diritto di accesso sia mediante visione, sia mediante estrazione di copia dei documenti amministrativi.

L'Amministrazione dovrà, pertanto, rilasciare copia del documento richiesto dalla ricorrente, a nulla rilevando la circostanza che la signora ha avuto accesso alla contrattazione in questione *sub specie* di visione della stessa.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 16 DICEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Federazione Lavoratori della Conoscenza- CGIL
contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico provinciale di

Fatto

La Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL, organizzazione sindacale operante sul territorio della Provincia di nel comparto scuola, in data 17.10.08, inviava all'Ufficio scolastico Provinciale di un'istanza di accesso agli atti per ottenere copia della relazione ispettiva redatta all'esito della segnalazione di irregolarità nell'applicazione del regolamento relativo alle graduatorie di 3[^] fascia A.T.A. (D.M. 55 del 9.6.2005) operata dall'organizzazione ricorrente in data 21.2.2008.

In data 25.11.2008, la predetta organizzazione, rilevato che l'Amministrazione non aveva dato alcun riscontro all'istanza di accesso, adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere copia della relazione ispettiva in questione.

Diritto

Il ricorso è manifestamente fondato.

Non vi è dubbio che la organizzazione ricorrente, che ha dato avvio con la propria segnalazione di alcune irregolarità nell'applicazione del regolamento relativo alle graduatorie di 3[^] fascia A.T.A. abbia un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere alla relazione ispettiva in cui sono consacrate le risultanze dell'ispezione effettuata proprio su sollecitazione della ricorrente, a tutela degli interessi dalla stessa rappresentati.

Né si può fondare, come ha fatto l'Ufficio scolastico provinciale di nella nota dell'11.12.2008 inviata alla Commissione il giorno successivo, l'esclusione di un interesse tale da legittimare l'accesso da parte dell'organizzazione ricorrente alla relazione ispettiva in questione sul rilievo che la formulazione e gestione delle graduatorie di istituto di III fascia del personale A.T.A. del triennio 2005/2008 è di stretta competenza del Dirigente scolastico, non rientrando tra le materie che, in base al contratto scuola, sono oggetto delle relazioni sindacali.

L'organizzazione sindacale ricorrente, lungi dal volersi ingerire nella formulazione e gestione di tali graduatorie, aveva segnalato alcune irregolarità nell'applicazione del regolamento che disciplina la formazione delle graduatorie *de quibus*, esercitando legittimamente il ruolo di tutela sindacale degli interessi dei propri iscritti; lo stesso interesse che ha legittimato la sollecitazione dell'esercizio della potestà ispettiva da parte dell'organizzazione ricorrente vale a legittimare l'esercizio del diritto di accesso alla relazione ispettiva.

Stante lo stretto collegamento tra l'oggetto del diritto di accesso- che, comunque, non rientra in alcuna delle categorie di documenti per i quali tale diritto è escluso- e l'attività sindacale svolta dalla FLC-CGIL, si deve escludere che l'accesso richiesto da

PLENUM 16 DICEMBRE 2008

questa organizzazione si risolva in una forma di controllo generalizzato sull'attività dell'Amministrazione

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso alla luce delle suesposte considerazioni.

PLENUM 16 DICEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale del Lazio.**Fatto**

La signora, già Preside di un Liceo Scientifico di Roma, attualmente in pensione, proponeva tre distinte istanze di accesso, rispettivamente in data 15.10.02, in data 7.1.2003, ed in data 7.2.2003, all'Ufficio scolastico regionale di Roma, aventi ad oggetto gli atti relativi ad una indagine ispettiva concernente il Liceo in questione, determinati atti concernenti la sua attività lavorativa, nonché atti ritenuti indispensabili per la difesa (propria e dell'amministrazione di appartenenza) in un procedimento attivato da una docente avverso un decreto con cui era stata ritenuta l'assenza ingiustificata dal servizio.

La signora, sul rilievo che l'amministrazione non avrebbe soddisfatto integralmente le sue istanze di accesso, adiva la Commissione sollecitandone l'intervento perché le fosse consentito l'esercizio del diritto di accesso a copia degli atti più volte richiesti e non ottenuti o ottenuti con parti mancanti o oscurate, specificamente indicati dalla ricorrente.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90 e dell'art. 12, comma 7, lettera a) del d.p.r. n. 184/2006.

La ricorrente ha adito la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ben oltre il termine di trenta giorni dal contestato diniego dell'accesso, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90; ne consegue l'irricevibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del d.p.r. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

PLENUM 16 DICEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Comune di**Fatto**

Il signor, consigliere comunale del Comune di, in data 11.11.2008 chiedeva al Segretario comunale copia della richiesta della Corte dei Conti o della Procura regionale della Corte dei Conti in merito al bilancio di previsione dell'anno 2008 o altra annualità. In data 18.11.2008 il ricorrente ribadiva la precedente richiesta.

Il segretario comunale in data 19.11.2008, pur fornendo notizie sul contenuto della richiesta inviata al Comune dalla Corte dei Conti non forniva la copia del documento richiesto.

Con ricorso del 28.11.2008 il signor adiva la Commissione per ottenere l'accesso a quanto richiesto, invocando il combinato disposto dell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 22 dello Statuto del Comune di, e degli articoli 26 e 27 del regolamento del consiglio comunale.

Diritto

La Commissione deve dichiarare la propria incompetenza a decidere sul ricorso.

L'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90 delimita l'ambito della competenza della Commissione, devolvendole esclusivamente il riesame delle determinazioni relative al diniego di accesso o al differimento adottate da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

Ove tali determinazioni siano state adottate da amministrazioni comunali, provinciali e regionali la competenza al riesame delle stesse è attribuita al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, o, qualora tale organo non sia stato istituito, al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

PLENUM 16 DICEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Comitato Rappresentanza Inquilini di (R.I.T.A.)
contro

Amministrazione resistente: Ente nazionale di previdenza ed assistenza di medici ed odontoiatri (E.N.P.A.M.)

Fatto

....., presidente del comitato Rappresentanza Inquilini di (R.I.T.A.), ha ricevuto una lettera della Società C. E. S.p.A., *advisor* della Fondazione E.N.P.A.M., con la quale ha ribadito che proprietaria del complesso immobiliare sito in Napoli, alla via denominato T.A., è ancora la fondazione medesima, avendo quest'ultima dichiarato invalida ed inefficace la proposta di acquisto del complesso immobiliare su indicato formulata dalla società E. s.r.l.

A seguito di tale comunicazione il presidente del comitato R.I.T.A. ha presentato istanza di accesso al verbale della seduta con la quale il Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.M. ha accettato la proposta di acquisto della società E. s.r.l.

Nei trenta giorni successivi l'amministrazione non ha dato riscontro all'istanza; contro il silenzio formatosi, pertanto, il sig., nella qualità precedentemente indicata, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

Pur non essendo esplicita la motivazione dell'istanza di accesso del 5 ottobre 2008 e nell'atto introduttivo del presente procedimento, e, dunque, in assenza di una prospettazione dei fatti in grado di far emergere la legittimazione dell'odierno ricorrente, si ritiene, comunque, di poterla inferire dal contenuto dei documenti richiesti concernente la dismissione dell'immobile al cui interno soddisfano le proprie esigenze abitative gli inquilini riunitisi nel comitato R.I.T.A. Tale interesse appare sufficientemente qualificato e meritevole di tutela ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Si rileva, infine, che in considerazione dell'ampia nozione di pubblica amministrazione fatta propria dall'art. 22, comma 1, lett. e) della legge generale sull'attività dei pubblici poteri, si ritiene che i verbali del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.M. siano documenti amministrativi e, dunque, accessibili.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita Ente nazionale di previdenza ed assistenza di medici ed odontoiatri (E.N.P.A.M.) a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 16 DICEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Centro Documentale Esercito – Nucleo informativo per il pubblico**Fatto**

Il Carabiniere, avendo partecipato, dal 1 settembre 2003 al 10 gennaio 2004, alla missione a Kabul – Afghanistan, ha chiesto, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, di potere accedere ai documenti del procedimento relativi al procedimento di rilascio di medaglie commemorative. Chiarisce il ricorrente che i documenti sono necessari per tutelare i propri interessi giuridici, atteso che le medaglie costituiscono punteggio anche in vista di eventuali trasferimenti.

Avverso il silenzio rigetto, il Carabiniere ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Centro Documentale Esercito – Nucleo informativo per il pubblico, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Il ricorrente, con una memoria integrativa dell'11 dicembre, ha comunicato che gli è stata assegnata una medaglia commemorativa e che non ha ricevuto alcuna comunicazione in ordine allo stato della pratica relativa alla medaglia NATO-ISAF.

Il Centro Documentale di Torino ha comunicato a questa Commissione, con nota del 16 dicembre 2009, che il Comando Regione CC Emilia Romagna ha chiesto informazioni in ordine allo stato della pratica di concessione di medaglia commemorativa e che tale richiesta era rimasta inesposta atteso che il Centro Documentale non deteneva alcun documento relativo alla suddetta pratica. Precisa, poi, l'amministrazione di essere venuta a conoscenza, per le vie brevi, dell'avvenuta consegna all'interessato della medaglia commemorativa.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Si rileva, infatti, l'incontrovertibile legittimazione dell'accendente ai documenti richiesti, stante la sua partecipazione al procedimento di concessione di medaglie commemorative. L'interesse ad accedere, invero, si fonda nella fattispecie sull'art. 10 della legge n. 241 del 1990, come noto dedicato all'accesso partecipativo da parte di coloro che abbiano preso parte ad un procedimento o siano, comunque, destinatari degli effetti del provvedimento adottato al termine del procedimento medesimo. Pertanto, sicuramente l'odierno ricorrente ha diritto di prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenti richiesti nell'istanza del 19 settembre 2008.

PQM

La commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita il Ministero della

PLENUM 16 DICEMBRE 2008

Difesa – Direzione generale per il personale militare, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.